



Legge Vigente

Anno	1991
Numero	9
Data	05/11/1991
Materia	Sanità
Titolo	Normativa concernente le nefropatie croniche.

ARTICOLO 1

(Rimborso spese ai neuropatici in trattamento emodialitico)

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all' art. 41 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, e' corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l' uso dei mezzi pubblici.*

**Comma così modificato dall' art. 1 della l.r. 23/94*

1 bis. Le unità sanitarie locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo.*

**Comma aggiunto dall' art. 1 della l.r. 23/94*

2. Qualora le condizioni di salute dell' assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove e' in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l' utilizzazione dei mezzi pubblici, e' consentita l' utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della USL o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa USL da ogni responsabilita' per l' uso del mezzo stesso.

**Comma così modificato dall' art. 1 della l.r. 23/94*

3. In ogni caso di utilizzazione di autovettura propria e' corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.*

**Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 23/94*

3 bis . In ogni caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa.*

**Comma inserito dall'art. 1 della l.r. 23/94*

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell' assistito corredata della documentazione di spesa nonche', nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l' eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza possibile tra il luogo di domicilio dell' assistito e quello ove e' ubicata la struttura sanitaria presso la quale e' effettuato il trattamento di emodialisi.*

**Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 23/94*

5. Al rimborso provvede l' Unita' Sanitaria Locale di residenza dell' assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui l' assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall' Unita' Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.

7. Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.*

**Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 23/94*

8.** Nessun rimborso è altresì dovuto, qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio, o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di U.S.L. vicine.*

**Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 23/94*

*** In deroga al presente comma vedi quanto disposto dall'art. 21 della l.r. 14/2004*

ARTICOLO 2

(Erogazione di materiali d' uso estese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale)

1. Le Unita' Sanitarie Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unita' di dialisi ad assistenza limitata nonche' in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita' Sanitarie Locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del centro

51.65 = 81.61
x 0.75

dialitico, il materiale d' uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso.*

**Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 23/94*

2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al neuropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della l.r. 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla unità sanitaria locale di residenza del neuropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato il corso di addestramento.*

**Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 23/94*

3. L' Unità Sanitaria Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell' impianto

4. Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale e a L. 100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento.*

**Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 23/94*

ARTICOLO 3

(Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici)

1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al DM Sanita' 1-7-89.

2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

ARTICOLO 4*

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all' estero)

Articolo già modificato dall'art. 3 della l.r. 23/94, successivamente abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/96

ARTICOLO 5

(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre Regioni o all' estero)

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vengano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, e' corrisposto, da parte della Unita' Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80%.*

**Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 23/94*

2. Il rimborso e' corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese.*

**Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 23/94*

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le Unita' Sanitarie Locali faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.